

143
03 SET. 2013
03 SET. 2013



Acì S. Antonio, il ... 09 SET. 2013

Ucciaro Maria
IMPEGGATE. INCARICATE
Maurizio Bertello

COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 105 Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG. RA GIULIO CARHELA.

L'anno Duemila tredecim addì sei del mese di settembre, alle ore tredecim e cinquante e cinque segg. Nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. IL SINDACO ~~Santo Grazio Curuso~~ e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA	X	
4	ROMANO SANTO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: _____

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano Giuseppe

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto

L'atto di citazione promosso dalla Sig.ra Giulio Carmela , notificato a questo Comune in data 24/05/2013 prot. N. 9543, con il quale la stessa cita il Comune di Aci S. Antonio a voler comparire dinanzi al Tribunale Civile di Catania, all'udienza del 28/10/2013 per far dichiarare l'Ente unico ed esclusivo responsabile del sinistro occorso in data 23/04/2012 in Aci S. Antonio Via Matteotti e conseguentemente condannare l'Ente al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per l' ammontare complessivo di € 26.000,00 con interessi e rivalutazione a decorrere dalla data del sinistro e sino al soddisfo ;

Che con determinazione del Responsabile del Settore 1° n. 129 del 20/04/2012 è stato individuato lo Studio Legale dell'Avv. Terranova Umberto , per l'espletamento dei servizi legali per la gestione di controversie in conseguenza di danni derivanti da insidia stradale o trabocchetto e attività di accertamento in violazione al Codice della strada in questo Comune;

Visto l'approssimarsi del termine utile entro il quale validamente potersi costituire in giudizio;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 267/00;

A voti unanimi espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione promosso dalla Sig.ra Giulio Carmela , notificato a questo Comune in data 24/05/2013 prot. N. 9543, con il quale la stessa cita il Comune di Aci S. Antonio a voler comparire dinanzi al Tribunale Civile di Catania, all'udienza del 28/10/2013 per far dichiarare l'Ente unico ed esclusivo responsabile del sinistro occorso in data 23/04/2012 in Aci S. Antonio Via Matteotti e conseguentemente condannare l'Ente al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per l' ammontare complessivo di € 26.000,00 con interessi e rivalutazione a decorrere dalla data del sinistro e sino al soddisfo ;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. Terranova Umberto con sede in via San Biagio n. 11, giusta determinazione Resp. Settore 1° n. 129/2012 ;

~~**Incaricare** il Responsabile del settore 1° a procedere all'impegno della spesa per l'esecuzione del servizio sopracitato;~~

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Avv. Giuseppe Leonardi
Via San Carlo 38 - tel/fax. 095-7632198
95024 ACIREALE - CT

TRIBUNALE DI CATANIA

24 MAG. 2013

COPIA

ATTO DI CITAZIONE

P. n. 0543

La sig.ra *Giulio Carmela*, nata a San Gregorio di Catania il 15/09/1956
C.F.: GLICML56P55H940T ivi residente in Via Catira n° 25 ed
elettivamente domiciliata in Acireale (CT) Via San Carlo 38 presso lo
studio dell'avv. Giuseppe Leonardi (C.F.LNRGPP66M11C351Z)
tel./fax 095/7632128 PEC: giuseppe.leonardi@pec.ordineavvocaticatania.it
dal quale è rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al presente
atto;

CITA

Il Comune di Aci S. Antonio in persona del Sindaco *pro tempore*, per la
carica domiciliato presso il palazzo Municipale, a comparire avanti il
Tribunale Civile di Catania, Giudice Istruttore designando nei locali di
sedute dello stesso in Piazza Giovanni Verga all'udienza di prima
comparizione del 28 ottobre 2013 ore di rito, con invito a costituirsi
in giudizio nei modi e termini di legge, stabiliti dall'art. 166 c.p.c. entro il
termine di giorni venti dall'udienza indicata, con espresso avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implica il verificarsi delle
decadenze di cui agli articoli 167 e 38 c.p.c. e con l'ulteriore avvertimento
che in difetto di costituzione si procederà anche nella sua contumacia, sino
alle definitive statuizioni di legge, per le quali si premette :

In data 23 aprile 2012 alle ore 12,30 circa la sig.ra Giulio Carmela in
compagnia del di lei marito Pacino Matteo Armando si recava alla Fiera del
Mercato settimanale del lunedì posta lungo la via Matteotti del comune di Aci
S. Antonio.

E' accaduto che mentre passeggiava tra gli stand fieristici, cadeva rovinosamente a terra a causa di un subdolo e non visibile avvallamento della pavimentazione stradale all'altezza del civico 70, come da foto che si producono (doc.1).

Nell'occorso la sig.ra Giulio Carmela riportava delle lesioni personali gravi e veniva in pari data accompagnata dal di lei marito al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acireale, (doc.2) dove eseguiti gli accertamenti di rito veniva riscontrato trauma distorsivo caviglia dx- contusione spalla dx. con prognosi di gg.15.

L'attrice, poiché oltre ad una intensa cefalea, presentava dolori in sede della caviglia e spalla dx e una limitazione funzionale algica dei movimenti del piede dx e della spalla dx eseguiva in data 21/05/2012 una ecografia alla caviglia dx e spalla dx. (dott.ssa Massimino). L'ecografia della caviglia destra evidenziava che il legamento del deltoideo (nelle sue componenti tibio-astragalica anteriore e posteriore, tibio - calcaneare e tibio - navicolare) si presentava modificamente aumentato di spessore e disomogeneo con imbibizione edematosa come da distorsione (lesione di 1° grado).

Per il persistere della sintomatologia dolorosa e per il danno funzionale sia alla caviglia dx e alla spalla dx in data 20/07/2012 l'attrice eseguiva risonanza magnetica. All'esito si rivolgeva altresì ad un ortopedico dott. Francesco Roberto Evola del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.

Dalla diretta rilevazione della documentazione sanitaria, dalla valutazione obiettiva del decorso della lesione e dalla disamina degli elementi clinici e strumentali è emerso in sede medico - legale come da relazione redatta dal

dott. Alfio Pulvirenti con studio in Zafferana Etnea (doc. 3) che alla sig.ra Giulio Carmela sono residuati dei postumi invalidanti.

Dette lesioni hanno comportato un periodo d' inabilità temporanea assoluta di 75 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale di 75 giorni ed una invalidità permanente nella misura del 12% (6% per esiti della contusione della caviglia dx e 6% per contusione spalla dx).

Alla stessa compete il risarcimento del danno morale, esistenziale e del danno emergente per le spese sostenute in € 479,30 come da ricevute di pagamento che in atti si producono (doc.4).

Detti danni vengono quantificati nella misura di € 26000/00

Non v'è dubbio, nella specie che il Comune di Aci S. Antonio deve essere ritenuto responsabile dell'accaduto atteso che le lesioni sono state causate in via immediata e diretta dalla presenza sulla via di un avvallamento costituente grave insidia in quanto non visibile né prevedibile.

Infatti nella specie, va affermata la responsabilità risarcitoria del Comune convenuto, quale ente proprietario della strada, non solo ex art. 2043 e 2051

cod. civ., ma altresì ex art.14 C.d.s. per inosservanza della regola cautelare che impone ad esso l'ordinaria manutenzione delle strade.

In altri termini la responsabilità ricade in capo al comune di Aci S. Antonio non solo per la omessa custodia del bene di proprietà, ma per la violazione del principio generale del *neminem ledere* previsto dall'art. 2043 del cod. civ. atteso che nella specie la pavimentazione stradale proprio nella parte riservata al calpestio dei pedoni per visitare gli stand fieristici, presentava una differenza di livello della pavimentazione medesima, oggettivamente invisibile, per la

medesima colorazione, nonché imprevedibile, lungo peraltro una strada autorizzata dall'ente comunale ad ospitare la fiera settimanale del mercato.

Nella specie, il danno subito dall'utente è stato causato da una situazione di pericolo occulto, tale da costituire insidia stradale, caratterizzata oggettivamente dalla non prevedibilità e soggettivamente dalla non visibilità.

Si rileva altresì come la "nuova" giurisprudenza di legittimità è giunta ad applicare anche alla P.A. la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. qualora abbia omesso di vigilare sul demanio stradale per impedire che ne derivi danni a terzi. Il più recente indirizzo giurisprudenziale confortato da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. III 27/03/2007 n° 7403) ha abbandonato l'idea che l'eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2043 c.c. e quindi all'ineludibile accertamento della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (buca stradale ecc.) e la sua verifica.

Con lettera del 07/05/2012 Prot. Comune di Aci S. Antonio n° 8995 si è provveduto alla messa in mora, diffidando l'ente comunale al risarcimento del danno.

Con nota di risposta del 29/05/2012 prot. N° 10593 l'ente comunale comunicava il nome e l'indirizzo della propria Compagnia di Assicurazione, l'ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. avente sede legale a Roma Via Guido D'Arezzo 14.

Con lettera del 29/06/2012 si diffidava la predetta compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni.

Con nota del 14/09/2012 l'ente comunale facendo seguito alla nota del 29/05/2012 avanti indicata, a seguito della comunicazione della GPA, quale

Broker della compagnia di assicurazioni ARISCOM, comunicava che la suddetta pratica era stata trasmessa allo studio legale Avv. Umberto Terranova con sede ad Acireale Via San Biagio 11, individuato con determinazione del Responsabile settore 1° n. 129 del 20/04/2012 per l'espletamento dei servizi legali per la gestione di controversie in conseguenza di danni derivanti da insidia stradale.

Con lettera del 06/11/2012 prot. Comune di Aci S. Antonio del 08/11/2012 n° 21098, si trasmetteva all'avv. Umberto Terranova per la gestione del sinistro la documentazione sanitaria relativa alle lesioni patite dalla sig.ra Giulio Carmela con le spese mediche correlate, nonché in attesa di definizione bonaria della controversia si richiedeva la nomina di un proprio consulente medico - legale per la quantificazione di tutti i danni.

Tutte le richieste a tutt'oggi sono rimaste prive di esito costringendo l'odierna attrice con l'instaurando giudizio ad un ulteriore esborso di denaro. Ne consegue che il Comune di Aci S. Antonio è tenuto a risarcire alla sig.ra Giulio Carmela tutti i danni sofferti che, come detto, in base agli esiti della CTP vengono quantificati nella misura di € 26000/00 e/o in quella somma che sarà determinata in fase istruttoria e comunque entro i limiti dello scaglione per valore determinato dalla domanda.

Per questi motivi si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI:

PIACCIA all'III.Mo GIUDICE DEL TRIBUNALE adito;

Ritenere e dichiarare che le lesioni patite dalla sig.ra Giulio Carmela sono state causate in via immediata e diretta dalla presenza sulla via di un avvallamento costituente grave insidia in quanto non visibile né segnalato né prevedibile.

Ritenere e dichiarare la responsabilità del comune di Aci S. Antonio, ex artt. 2043; 2051 cod.civ. e 14 C.d.s., nella determinazione dell'evento, che in quanto ente proprietario della strada ometteva la manutenzione del manto stradale, la segnalazione del pericolo e quant'altro necessario ad evitare pericoli ed insidie alla percorrenza del tratto di strada in questione. **Condannare** il comune di Aci S. Antonio al pagamento in favore di Giulio Carmela di tutti i danni alla persona patrimoniali biologici e morali, riconducibili alle gravi lesioni riportate a seguito dell'incidente per cui è causa ammontanti a complessivi euro 26000/00 o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'evento al soddisfo.

Spese e compensi.

Come mezzo istruttorio, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti articolati:

- 1) Vero o no che il giorno 23/04/2012 alle ore 12,30 circa la sig.ra Giulio Carmela percorreva a piedi la Via Matteotti in occasione della Fiera settimanale del mercato facente parte del comune di Aci S. Antonio e cadeva rovinosamente a terra a causa di un avvallamento della pavimentazione stradale?
- 2) Vero o no che tale situazione dei luoghi non era visibile né prevedibile stante la presenza di numerosi stand fieristici?
- 3) Vero o no che il pavimento avvallato e/o sconnesso non era perimetrato né segnalato a tutela dei passanti?
- 4) Vero o no che la sig.ra Giulio Carmela a seguito della caduta e dolorante veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acireale?

Si indica a teste il sig. Pacino Matteo Armando residente a San Gregorio di Catania Via Catira 25.

Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori:

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è fino ad

€ 26000/00 e che il contributo unificato corrisponde ad € 206,00

Catania

21/05/2013

avv. Giuseppe Leonardi

Giuseppe Leonardi

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Giulio Carmela, nomina e costituisce l'avv. Giuseppe Leonardi,

presso il cui studio in Acireale Via San Carlo n° 38 elegge domicilio, proprio

difensore e procuratore, autorizzandolo a rappresentarla e difenderla con ogni

facoltà di legge nel giudizio davanti al Tribunale di Catania nei confronti del

comune di Aci S. Antonio. La sottoscritta dichiara di prestare il consenso al

trattamento dei dati personali e sensibili e di avere ricevuto le informazioni di

cui al D.lgs. 196/2003.

Acireale

21/05/2013

Giulio Carmela

E' autentica

AVV. GIUSEPPE LEONARDI

Giuseppe Leonardi

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilatredecim, richiesto come in atti io sottoscritto Assistente UNEP
addetto al Tribunale di Catania, sezione Distaccata di Acireale ho notificato e
dato copia del superiore atto al Comune di Aci S. Antonio in persona del
Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso il Palazzo Municipale,
Via Regina Margherita

due 116 perenne in fine
24-5 2013

LUFF
UFFICILE SCANDIZIARIO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DISTACCATA DI ACIREALE

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

T. Selva

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data

3.9.2013

IL CAPO SETTORE

[Signature]

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (compreso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data

03.09.2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap..... s..... denominato.....

Provisione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....

DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n.....

Euro.....

DISPONIBILITA' RESIDUA

Euro.....

Data.....

IL RESPONSABILE



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

[Signature]

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messaggio Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale il _____

IL SEGRETARIO GENERALE